

Regolamento di previdenza

della Bâloise-Fondazione collettiva per la
previdenza professionale extraobbligatoria

Edizione gennaio 2020

Indice

I. Generalità	3	IV. Disposizioni particolari	11
1. Basi	3	26. Fondo di garanzia in caso d'insolvenza	11
2. Obbligo d'informazione e di notifica	3	27. Riduzione delle prestazioni per colpa grave	11
3. Obbligo d'assicurazione e copertura assicurativa	3	28. Coordinamento e regresso	11
4. Valutazione del rischio	4	29. Partecipazione alle eccedenze	11
5. Salario notificato	4	30. Patrimonio della cassa	11
6. Salario assicurato	4	31. Cessione, costituzione in pegno e compensazione	11
II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento	5	32. Promozione della proprietà d'abitazione	12
7. Principi	5	33. Divorzio	12
8. Avere di vecchiaia	5	V. Caso di libero passaggio	13
9. Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi	5	34. Prestazione d'uscita, diritto e ammontare	13
10. Aliquota di conversione	6	35. Versamento della prestazione d'uscita	13
11. Prestazioni di vecchiaia	6	VI. Disposizioni transitorie e finali	14
12. Prestazioni per i superstiti	6	36. Modifica del regolamento di previdenza	14
13. Rendita per il coniuge	6	37. Liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza	14
14. Rendita per il convivente	7	38. Foro competente	14
15. Capitale di decesso	7	39. Entrata in vigore, disposizioni transitorie	14
16. Beneficiari	7		
17. Prestazioni per incapacità di guadagno	7		
18. Esonero dall'obbligo contributivo	8		
19. Rendita d'invalidità	8		
20. Rendite per i figli	8		
21. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi	9		
22. Indennità in capitale	9		
23. Versamento e luogo di adempimento	9		
III. Finanziamento	10		
24. Contributi	10		
25. Riscatto di anni di contribuzione	10		

I. Generalità

1. Basi

1.1 La Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria, Basilea (denominata di seguito fondazione) è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero (CC) e dell'art. 331 segg. del Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Essa ha come scopo la previdenza professionale extraobbligatoria per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati, per i loro familiari, superstiti e altri beneficiari.

1.2 La fondazione è organizzata conformemente a quanto indicato negli statuti e nei regolamenti, in particolare nel regolamento organizzativo.

1.3 Per ogni datore di lavoro affiliato è costituita, all'interno della fondazione, una cassa di previdenza separata. Il datore di lavoro può aderire alla cassa di previdenza in qualità di persona assicurata ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari.

1.4 Il regolamento di previdenza disciplina i diritti e i doveri delle persone assicurate, degli aventi diritto, del datore di lavoro, della cassa di previdenza e della fondazione.

Nel regolamento della cassa sono definite in particolar modo le prestazioni di previdenza assicurate nella cassa di previdenza del datore di lavoro affiliato e l'entità dei contributi.

Il regolamento della cassa è parte integrante del regolamento di previdenza ed è giuridicamente vincolante solo insieme a quest'ultimo. Per quanto concerne i presupposti alla base dei diritti e per il versamento delle prestazioni è determinante esclusivamente il regolamento di previdenza. In accordo con la fondazione, nel regolamento della cassa possono essere previste disposizioni particolari.

1.5 Per adempiere i suoi obblighi di prestazione, la fondazione stipula un contratto d'assicurazione collettiva con la Basilese Vita SA (denominata di seguito Basilese). La fondazione è contraente e beneficiaria.

1.6 Conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. I partner registrati hanno pertanto lo stesso status giuridico dei coniugi. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato quindi al divorzio. Le persone, la cui unione domestica registrata sia stata sciolta giudizialmente, hanno lo stesso status giuridico dei coniugi divorziati.

2. Obbligo di notifica

2.1 Le persone assicurate, gli aventi diritto e i beneficiari di prestazioni previdenziali devono fornire alla fondazione, tempestivamente e in modo completo e veritiero, tutte le informazioni e i documenti necessari per le pratiche assicurative.

Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

- le modifiche dello stato civile,
- il decesso della persona assicurata,
- le modifiche delle condizioni che sono alla base del diritto alle prestazioni, ad esempio l'obbligo di sostentamento ed il diritto alla rendita per i figli,

- le modifiche del grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità che la persona assicurata deve inoltre notificare all'assicurazione federale per l'invalidità (AI),
- le richieste di prestazioni presso l'AI che devono essere presentate tempestivamente dalle persone assicurate in caso d'incapacità lavorativa di lunga durata e non oltre sei mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa stessa,
- i redditi computabili per il coordinamento delle prestazioni,
- gli ulteriori obblighi d'informazione e di notifica previsti da questo regolamento.

2.2 Nei limiti delle disposizioni legali, la fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inoservanza degli obblighi menzionati.

2.3 Con l'iscrizione all'assicurazione, le persone da assicurare acconsentono all'inoltro alla Basilese dei dati risultanti da questa iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale. Se la legge non prevede alcun esplicito consenso scritto, la Basilese può trasmettere i dati relativi all'assicurazione ad altri istituti assicurativi, in particolare a coassicuratori e riassicuratori.

2.4 Nel rispetto delle disposizioni legali sulla trasparenza, la fondazione informa la cassa di previdenza e le persone assicurate soprattutto in merito a prestazioni, finanziamento e organizzazione.

La persona assicurata riceve ogni anno un certificato di previdenza sul quale figurano i contributi, le prestazioni assicurate, la prestazione d'uscita regolamentare e l'aver di vecchiaia. In caso di divergenze tra il certificato di previdenza, questo regolamento di previdenza e il regolamento della cassa, sono determinanti le disposizioni regolamentari.

Su richiesta la fondazione rende noti il conto d'esercizio, la relazione sulla gestione, le informazioni sul reddito da capitale, l'andamento del rischio attuariale, le spese d'amministrazione e il calcolo della riserva matematica.

3. Obbligo d'assicurazione e copertura assicurativa

3.1 Sono soggette all'assicurazione obbligatoria tutte le persone da assicurare ai sensi del regolamento della cassa.

3.2 Secondo questo regolamento non possono essere assicurate le seguenti persone:

- i lavoratori che al momento dell'assunzione sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (AI).
- le persone il cui rapporto assicurativo viene prorogato provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP,
- i dipendenti assunti con contratto temporaneo per un periodo non superiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prorogato oltre questo termine, la copertura assicurativa vale dal momento in cui è stata convenuta la proroga. È fatto salvo l'art. 1k OPP 2.

3.3 La copertura assicurativa è attiva a partire dal momento in cui sono soddisfatti i requisiti dell'assicurazione secondo il regolamento della cassa. È fatta salva la cifra 4 di questo regolamento di previdenza.

- 3.4 L'obbligo d'assicurazione termina al momento in cui
- non sono più soddisfatti i requisiti dell'obbligo d'assicurazione ai sensi del regolamento della cassa,
 - il rapporto di lavoro viene disdetto, oppure
 - il contratto d'affiliazione viene disdetto.

3.5 Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente rimane assicurato presso il precedente istituto di previdenza per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dallo scioglimento del rapporto di previdenza, a meno che non sia già stato ammesso in un altro istituto di previdenza. Se diventano esigibili prestazioni derivanti da questa copertura posticipata, l'eventuale prestazione d'uscita già versata dev'essere restituita alla cassa di previdenza.

4. Valutazione del rischio

4.1 La fondazione ha il diritto di far dipendere l'ammissione all'assicurazione dal risultato di una valutazione del rischio da assumere.

4.2 La persona da assicurare deve consegnare una dichiarazione di salute scritta relativa al proprio stato attuale di salute, a malattie o disturbi avuti in precedenza e ad altri fatti e circostanze importanti ai fini della valutazione del rischio. La fondazione può richiedere inoltre, a proprie spese, che la persona da assicurare si sottoponga ad un esame dello stato di salute. Allo stesso modo la fondazione deve prendere in considerazione le constatazioni fatte dalla Basilese e dalla compagnia di riassicurazione.

4.3 In base ai risultati della valutazione del rischio, la fondazione può escludere l'assicurazione di prestazioni d'invalidità e di decesso, apportarvi una riserva per ragioni di salute oppure richiedere dei contributi supplementari. La fondazione può limitare il salario assicurato per la durata della riserva.

La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni d'uscita apportate non può essere ridotta a causa di una nuova riserva concernente lo stato di salute. Una riserva per ragioni di salute per i rischi decesso e invalidità può durare al massimo cinque anni; il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza dev'essere detratto dalla nuova riserva.

Se nel corso della riserva, a causa di una malattia esclusa dalla copertura (riserva) si verifica il decesso o l'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità, anche dopo la scadenza della riserva vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie o le prestazioni calcolate sulla base del salario assicurato ridotto, mantenendo la copertura previdenziale acquisita con le prestazioni d'uscita apportate.

4.4 Se la persona da assicurare non adempie i propri obblighi in merito alla valutazione del rischio oppure in casi estremamente particolari, la fondazione ha facoltà di rifiutare l'ammissione.

4.5 Per l'aumento delle prestazioni d'invalidità o di decesso valgono analogamente le cifre da 4.1 a 4.4.

5. Salario notificato

5.1 Il salario notificato corrisponde al salario AVS presumibile percepito presso il datore di lavoro affiliato. Esso corrisponde a sua volta all'ultimo salario AVS noto. Sono tuttavia da tener presenti le modifiche avvenute o quelle stabilite per l'anno in corso, mentre non sono da considerare le componenti salariali puramente occasionali.

Il regolamento della cassa può prevedere un'altra definizione di salario notificato, nonché situazioni particolari nelle quali è necessario definire nuovamente il salario notificato stesso.

5.2 Se il dipendente non lavora per un anno completo presso uno stesso datore di lavoro, viene considerato salario determinante quello che egli percepirebbe se lavorasse per un periodo di un anno.

6. Salario assicurato

6.1 Il salario assicurato è quello stabilito nel regolamento della cassa.

6.2 Il reddito che la persona assicurata percepisce presso un altro datore di lavoro o da un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato secondo questo regolamento.

6.3 Il salario assicurabile complessivo riguardante tutti i rapporti di previdenza di una persona assicurata non deve superare il decuplo dell'importo limite superiore LPP.

6.4 Le persone assicurate anche presso altri istituti di previdenza, in caso di superamento del limite totale, devono annunciare alla fondazione i salari assicurati presso tali istituti.

II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento

7. Principi

7.1 Il regolamento della cassa, di cui alla cifra 1.4 di questo regolamento di previdenza, disciplina quali sono le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e per incapacità di guadagno assicurate.

7.2 In caso di decesso prima dell'età di pensionamento o in caso d'invalidità non vengono versate prestazioni, in particolare in caso di:

- diritti in seguito a infermità congenite o invalidità precoce ai sensi dell'art. 18 lett. b e c e dell'art. 23 lett. b e c LPP,
- restrizioni risultanti della valutazione del rischio (fatta salva la copertura assicurativa apportata),

e in caso di decesso

- per il coniuge divorziato,
- se è assicurata una rendita di vecchiaia, quando il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 69° anno di età, oppure, nel caso del beneficiario di una rendita di vecchiaia se il matrimonio è avvenuto durante una grave malattia.

Questa esclusione del diritto alle prestazioni vale analogamente anche per l'esonero dall'obbligo contributivo.

7.3 Sono applicabili le disposizioni sulla prescrizione dei diritti ai sensi dell'art. 41 LPP.

7.4 La fondazione chiede la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente o le compensa con le prestazioni che vengono a scadenza.

7.5 Le prestazioni in capitale in caso di vecchiaia e di decesso vengono a scadenza entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti necessari per la verifica del diritto alle prestazioni e il versamento delle prestazioni stesse. Se la fondazione è costituita in mora, viene applicato un interesse di mora pari al tasso minimo LPP.

La mora nel versamento delle prestazioni di rendita è disciplinata secondo l'art. 105 CO. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP.

7.6 Le rendite per il coniuge, il convivente e le rendite per orfani vengono ridotte se dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa ai sensi dell'art. 18 o 23 LPP l'aver di vecchiaia era stato trasferito (prelievo anticipato per proprietà di abitazioni, trasferimento in caso di uscita dal servizio o pagamento in contanti). La riduzione avviene conformemente agli averi di vecchiaia trasferiti. Nei limiti consentiti dal regolamento è possibile apportare nuovi averi di vecchiaia, al massimo fino all'importo della prestazione senza riduzione. Restano riservati i nuovi calcoli e le ulteriori riduzioni delle prestazioni ai sensi di questo regolamento.

8. Avere di vecchiaia

8.1 Se secondo il regolamento della cassa sono assicurate prestazioni di vecchiaia, per ciascuna persona assicurata è tenuto un conto con l'aver di vecchiaia. Questo conto di vecchiaia continua ad essere tenuto anche in caso d'incapacità di guadagno parziale o totale. Per l'aver di

vecchiaia si applica un tasso d'interesse fissato annualmente dalla fondazione in accordo con la Basilese.

8.2 All'aver di vecchiaia sono accreditati gli importi e gli interessi indicati di seguito.

8.2.1 Al momento dell'entrata nella cassa di previdenza: la prestazione d'uscita dell'istituto di previdenza del datore di lavoro precedente apportata nella fondazione.

8.2.2 Al termine dell'anno di entrata: gli interessi sulla prestazione d'uscita apportata di cui alla cifra 8.2.1, calcolati a partire dal giorno seguente al trasferimento della prestazione, e l'accredito di vecchiaia, senza interessi, per il periodo dell'anno durante il quale la persona assicurata è stata affiliata alla cassa di previdenza.

8.2.3 Al termine di ogni anno civile successivo: l'interesse annuo sull'aver di vecchiaia secondo il saldo del conto alla fine dell'anno civile precedente e l'accredito di vecchiaia regolamentare, senza interessi, per l'anno civile trascorso.

8.2.4 Alla data di ricevimento del versamento, in particolare i seguenti depositi:

- rimborsi in seguito a prelievo anticipato o a realizzazione del pegno nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni,
- riscatti personali di anni di contribuzione mancanti,
- computo di una prestazione d'uscita versata dopo divorzio.

8.2.5 Al termine di ogni anno civile: gli interessi sui versamenti unici di cui alla cifra 8.2.4 calcolati a partire dal giorno successivo al ricevimento del versamento.

8.2.6 Se la persona assicurata lascia l'istituto di previdenza, alla nascita del diritto alla rendita o alla data di decesso prima del raggiungimento dell'età di pensionamento:

- gli interessi sull'aver di vecchiaia calcolati proporzionalmente secondo il saldo del conto alla fine dell'anno civile precedente e su eventuali versamenti unici avvenuti nell'anno in corso,
- l'accredito di vecchiaia, senza interessi, fino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza, fino all'inizio del diritto alla rendita o fino alla data del decesso.

8.3 I seguenti importi vengono prelevati dall'aver di vecchiaia alla data del pagamento in uscita:

- pagamento di una prestazione d'uscita relativa a un divorzio,
- prelievo anticipato ai sensi delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazione.

9. Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi

9.1 L'aver di vecchiaia proiettato con interessi viene determinato aggiungendo all'aver di vecchiaia già acquisito i futuri accrediti di vecchiaia e gli interessi semplici e composti per il periodo fino all'età di pensionamento. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato e in base ai tassi d'interesse validi al momento del calcolo.

9.2 L'aver di vecchiaia proiettato senza interessi viene determinato aggiungendo all'aver di vecchiaia già acquisito la somma dei futuri accrediti di vecchiaia per il periodo fino all'età di pensionamento, senza interessi. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato. Gli

amenti di salario avvenuti dopo l'inizio di un periodo d'attesa per prestazioni d'incapacità al guadagno non vengono considerati.

10. Aliquota di conversione

10.1 Per il calcolo delle prestazioni dopo il pensionamento, dipendenti dall'aver di vecchiaia proiettato con interessi, vengono applicate le aliquote di conversione calcolate secondo i metodi attuariali sulla base della vigente tariffa d'assicurazione collettiva, approvate dall'autorità di vigilanza di competenza.

10.2 A un'eventuale modifica delle aliquote di conversione consegue l'adeguamento delle prestazioni future.

Le aliquote di conversione vigenti vengono comunicate dalla fondazione in modo adeguato.

11. Prestazioni di vecchiaia

11.1 Se è assicurata una rendita di vecchiaia secondo il regolamento della cassa, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia se raggiunge l'età di pensionamento e fino a questo momento risulta essere totalmente capace al guadagno, oppure parzialmente o totalmente incapace al guadagno ed ha pertanto ricevuto una rendita d'invalidità secondo questo regolamento.

11.2 Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

11.3 L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età per gli uomini o del 64° anno di età per le donne.

11.4 Allo scioglimento del rapporto lavorativo, la persona assicurata può richiedere il pensionamento anticipato; questo può essere fatto non prima del primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età.

11.5 In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia calcolata secondo aliquote di conversione ridotte. Sono coassicurate una rendita per il coniuge e una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia ridotta e delle rendite per orfani e per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia ridotta.

11.6 Se il rapporto lavorativo viene prorogato oltre l'età ordinaria di pensionamento almeno per il 40%, il pagamento delle prestazioni di vecchiaia può essere posticipato fino al termine del rapporto lavorativo stesso, al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

Se in base al regolamento è assicurata una rendita di vecchiaia, per il calcolo di essa si applicano aliquote di conversione maggiorate. Il tasso degli accrediti di vecchiaia valido al momento dell'età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento rimane in vigore. L'aver di vecchiaia continua ad essere remunerato con interessi.

In base al regolamento della cassa, le rendite assicurate per il coniuge, per il convivente e per orfani, nonché il capitale di decesso secondo le cifre 15.1 e 15.2 e l'aver derivante dal riscatto con rimborso restano assicurati anche durante il differimento. L'assicurazione di tutte le presta-

zioni per incapacità di guadagno e delle ulteriori prestazioni di decesso di cui alla cifra 15.3 si estingue con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

11.7 Se dopo il compimento del 58° anno di età il grado di occupazione presso il datore di lavoro viene ridotto almeno del 30% di un'attività a tempo pieno e viene mantenuto un grado di occupazione pari almeno al 40% di un'attività a tempo pieno, a seconda della riduzione del grado di occupazione sussiste un diritto a prestazioni di vecchiaia proporzionali secondo i principi propri del pensionamento anticipato.

12. Prestazioni per i superstiti

12.1 Alle prestazioni per i superstiti assicurate secondo il regolamento della cassa sussiste un diritto secondo questo regolamento di previdenza.

12.2 Il diritto sussiste soltanto se la persona deceduta era assicurata secondo questo regolamento al momento del decesso o al momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso oppure se al momento del decesso riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità secondo questo regolamento.

13. Rendita per il coniuge

13.1 Se nel regolamento della cassa è assicurata una rendita per il coniuge, il coniuge avrà diritto ad una rendita.

13.2 Se la rendita per il coniuge non sostituisce alcuna prestazione di rendita in corso, il diritto alla rendita sussiste a partire dalla data di decesso. In caso contrario, tale diritto sussiste a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e la fine del mese in cui esso è avvenuto sarà versata la prestazione più alta tra le due.

13.3 Il diritto alla rendita per il coniuge si estingue con il decesso dell'avente diritto oppure se questo contrae nuovamente matrimonio prima del 45° anno di età. Nel secondo caso sarà corrisposta un'indennità pari al triplo dell'importo della rendita annua a meno che, in seguito allo scioglimento del matrimonio successivo, al posto di questa indennità non sia richiesta la riattivazione della rendita per il coniuge.

In caso di nuove nozze dopo il compimento del 45° anno di età, resta valido il diritto ad una rendita d'importo invariato.

13.4 Se il coniuge superstite è più giovane di oltre 10 anni della persona assicurata, l'importo totale assicurato della rendita per il coniuge viene ridotto dell'1% per ogni anno o frazione di esso oltre i 10 anni.

13.5 Se il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto il 65° anno di età, sussiste unicamente il diritto alle seguenti percentuali della rendita per il coniuge intera assicurata:

- 80% in caso di matrimonio all'età di 66 anni
- 60% in caso di matrimonio all'età di 67 anni
- 40% in caso di matrimonio all'età di 68 anni
- 20% in caso di matrimonio all'età di 69 anni

All'occorrenza, tali percentuali sono applicate in modo cumulativo alle riduzioni di cui alla cifra 13.4.

13.6 Non sussiste alcun diritto se

- il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto il 69° anno di età;
- il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 65° anno di età e, in quel momento, la persona assicurata soffre di una grave malattia, di cui dovrebbe essere a conoscenza, che provocherà il suo decesso entro due anni dal matrimonio.

14. Rendita per il convivente

14.1 Se nel regolamento della cassa è assicurata una rendita per il convivente, per il convivente superstite sussiste il diritto a tale rendita se la convivenza simile al matrimonio è stata costituita prima del compimento dell'età ordinaria di pensionamento e se al momento del decesso

14.1.1 la persona assicurata

- ha compiuto il 35° anno di età oppure ha un figlio in comune con il convivente superstite e
- soddisfa i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti necessari per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata nonché

14.1.2 il convivente superstite

- soddisfa a sua volta i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata e
- non percepisce alcuna rendita per superstiti né capitale al posto di una rendita per superstiti da un altro istituto o da un'altra cassa di previdenza e
- ha compiuto il 30° anno di età e ha vissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica presso lo stesso domicilio e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata per almeno gli ultimi cinque anni precedenti il decesso oppure
- al momento del decesso viveva nella stessa economia domestica presso lo stesso domicilio e in un rapporto di convivenza con la persona assicurata e deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune.

14.2 Inoltre, per la rendita per il convivente si applicano le disposizioni relative alla rendita per il coniuge, con riserva dei seguenti punti.

14.2.1 Non sono ammessi privilegi del convivente superstite nei confronti del coniuge superstite di una persona assicurata.

14.2.2 Il diritto alla rendita per il convivente si estingue definitivamente con il decesso dello stesso o se questo, prima del compimento del 45° anno di età, contrae matrimonio, costituisce un'unione domestica registrata, o vive in un nuovo rapporto di convivenza.

14.2.3 Sono escluse sia l'indennità sia l'opzione di riattivazione del diritto alla rendita per il convivente.

15. Capitale di decesso

15.1 Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento non sussiste alcun diritto ad una rendita per il coniuge, ad una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, l'aver di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso è versato sotto forma di capitale di decesso, a condizione che il regolamento della cassa non preveda altrimenti.

15.2 Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento sussiste un diritto ad una rendita per il coniuge, ad una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, è versato un capitale di decesso a condizione che l'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso superi il totale dei valori attuali di tutte le prestazioni citate e che il regolamento della cassa non preveda altrimenti. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia disponibile e il totale dei valori attuali delle prestazioni summenzionate.

15.3 Se nel regolamento della cassa sono assicurate ulteriori prestazioni in caso di decesso, nel caso in cui il decesso avvenga prima dell'età ordinaria di pensionamento oppure prima del pensionamento anticipato, tali prestazioni vengono erogate in aggiunta alle altre prestazioni per i superstiti solo se il decesso della persona assicurata si verifica prima dell'età ordinaria di pensionamento o prima del pensionamento anticipato.

16. Beneficiari

16.1 Se sussiste il diritto ad un capitale di decesso, viene applicato il seguente ordine dei beneficiari indipendentemente dal diritto successorio:

16.1.1 il coniuge superstite; in sua assenza

16.1.2 i figli minorenni, i figli invalidi almeno al 70% e i figli che seguono una formazione universitaria o professionale e che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età; in loro assenza

16.1.3 le persone fisiche, al mantenimento delle quali la persona assicurata provvedeva in maniera preponderante, o la persona con la quale aveva ininterrottamente convissuto negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; in loro assenza

16.1.4 nel seguente ordine:

- i figli della persona deceduta che non soddisfano le condizioni di cui alla cifra 20
- i genitori
- i fratelli e le sorelle.

16.2 In mancanza di beneficiari secondo la cifra 16.1, i figli dei figli e, in mancanza di questi, i figli di fratelli e sorelle hanno diritto alla metà del capitale di decesso.

16.3 Se esistono più aventi diritto, le prestazioni vengono divise pro capite.

16.4 Se sono percepite rendite per i superstiti in seguito ad un altro caso di previdenza, non sussiste alcun diritto secondo la cifra 16.1.3.

17. Prestazioni per incapacità di guadagno

17.1 Alle prestazioni per incapacità di guadagno assicurate secondo il regolamento della cassa sussiste un diritto secondo questo regolamento di previdenza.

17.2 Se una persona assicurata diventa incapace al guadagno prima dell'età di pensionamento, il caso d'incapacità è di competenza della fondazione, a condizione che la persona fosse assicurata a norma di questo regolamento nel momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità.

17.3 Il grado d'invalidità è disciplinato secondo l'art. 24 LPP. Se l'AI non stabilisce il grado d'invalidità a causa del mancato rispetto dell'obbligo contributivo, questo viene determinato secondo i criteri di legge. La modifica del grado di invalidità comporta la modifica delle prestazioni a partire dalla data di effetto stabilita dall'AI.

Il grado d'invalidità minimo è pari al 40%. Se il grado d'invalidità scende sotto a quello minimo, non sussiste alcun diritto alle prestazioni per incapacità di guadagno (esonero dall'obbligo contributivo, rendite di invalidità).

17.4 I periodi di attesa decorrono dal raggiungimento del grado minimo d'invalidità. A nuove cause di invalidità conseguono nuovi periodi di attesa. Per le interruzioni dell'incapacità di guadagno e le modifiche del grado d'incapacità di guadagno prima della nascita del diritto a una rendita d'invalidità secondo l'art. 26 cpv. 1 LPP si applica quanto segue:

- le interruzioni dell'incapacità di guadagno per almeno 30 giorni consecutivi costituiscono motivo per la decorrenza di nuovi periodi di attesa,
- le interruzioni dell'incapacità di guadagno per meno di 10 giorni consecutivi non costituiscono motivo per l'interruzione dell'esonero dal pagamento dei contributi e non vengono prese in considerazione per il calcolo dei periodi di attesa,
- le modifiche del grado d'incapacità di guadagno per meno di 10 giorni consecutivi non costituiscono motivo per un adeguamento dell'esonero dal pagamento dei contributi.

Un'interruzione dell'incapacità di guadagno sussiste se il grado d'incapacità di guadagno è inferiore al 40%. Una modifica del grado d'incapacità di guadagno secondo questa disposizione sussiste se lo stesso grado d'incapacità di guadagno subisce una modifica rilevante di cui alla cifra 20.2.1 tra il 40% e il 100%.

A partire dalla nascita del diritto a una rendita d'invalidità secondo l'art. 26 cpv. 1 LPP viene preso in considerazione il grado d'invalidità secondo l'art. 24 LPP.

17.5 Se la rendita d'invalidità dell'AI è stata sospesa a seguito di una diminuzione del grado d'invalidità a un livello inferiore al grado minimo necessario, si considera come ricaduta il rinnovato verificarsi di un'invalidità dovuta alla stessa causa e presente in misura tale da dare nuovamente diritto a una rendita. Se tra l'evento assicurativo originario e la ricaduta non ci sono stati cambiamenti né del posto di lavoro né dell'istituto di previdenza,

- nel caso di un'invalidità che non dà diritto alla rendita e che si protrae da più di un anno, il nuovo evento sarà accettato con nuovi periodi di attesa;
- in caso di ricaduta entro un anno non sono fissati nuovi periodi di attesa e sono revocati gli adeguamenti apportati nel frattempo alle prestazioni.

17.6 Se l'AI rifiuta o riduce una prestazione in seguito al rifiuto dell'obbligo di collaborazione, la fondazione rifiuta o riduce in misura corrispondente le proprie prestazioni per incapacità di guadagno.

18. Esonero dall'obbligo contributivo

18.1 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nasce alla scadenza del periodo di attesa fissato nel regolamento della cassa. Dopo 12 mesi a partire dall'inizio della decorrenza del periodo di attesa, l'esonero dal pagamento dei contributi viene corrisposto soltanto in presenza di una decisione sulle rendite dell'AI passata in giudicato. Fatto salvo l'art. 26a LPP, questo diritto si estingue quando non è più certifi-

cata un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

18.2 Per la durata della rendita d'invalidità secondo l'AI, l'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso in base alle regole vigenti per la rendita d'invalidità.

18.3 La cifra 19.1.1 (sistemica delle rendite) si applica per analogia.

19. Rendita d'invalidità

19.1 Se nel regolamento della cassa è assicurata una rendita d'invalidità, per il calcolo delle prestazioni si applica la seguente sistemica delle rendite.

19.1.1 Sistemica delle rendite

- ¼ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 40% e < 50%
- ½ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 50% e < 60%
- ¾ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 60% e < 70%
- rendita completa: per invalidità pari almeno al 70% e oltre.

19.1.2 In caso di cambiamento del grado d'invalidità le prestazioni sono adeguate di conseguenza.

19.2 Se non viene superato il grado d'invalidità minimo, non sussiste alcun diritto alla rendita d'invalidità.

19.3 La Basilese è autorizzata a verificare in qualsiasi momento l'esistenza e il grado dell'invalidità.

19.4 Il diritto a una rendita d'invalidità nasce a partire dall'avvenimento più recente tra i seguenti:

- inizio del diritto alla rendita secondo l'AI,
- cessazione dell'obbligo del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro o cessazione del diritto all'indennità giornaliera in caso di malattia se questa è pari almeno all'80% del salario in caso di incapacità lavorativa completa e se è stata finanziata almeno per metà dal datore di lavoro
- scadenza del periodo di attesa fissato nel regolamento della cassa.

Fatto salvo l'art. 26a LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue quando non sussiste più un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

19.5 Se al momento dell'aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa mancano degli accrediti di vecchiaia o d'interessi, l'aumento delle prestazioni viene determinato nuovamente tenendo conto dell'importo o degli importi mancanti (importo mancante in proporzione all'avere di vecchiaia stimato). Le prestazioni d'uscita devono essere restituite al massimo nella misura in cui sono necessarie all'aumento proporzionale delle prestazioni correnti e future.

19.6 Se la rendita d'invalidità, concessa per dolori privi di evidenti cause organiche, viene ridotta o revocata ai sensi della lettera a della disposizione finale LAI, il diritto alla prestazione a favore della persona assicurata si riduce o cessa al momento della riduzione o della revoca della rendita d'invalidità.

20. Rendite per i figli

20.1 Vengono designate come rendite per i figli le rendite per orfani, le rendite per figli di invalidi e le rendite per figli di pensionati. Sono assicurate solo le rendite per i figli previste nel regolamento della cassa. Per

queste rendite assicurate secondo il regolamento della cassa devono essere soddisfatti i seguenti presupposti alla base del diritto.

20.2 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli della persona assicurata secondo l'art. 252 CC, così come i figliastri e i figli in affidamento secondo l'art. 49 OAVS.

Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto ad una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

Una persona assicurata, cui spetta una rendita d'invalidità, ha diritto ad una rendita per figli d'invalidi per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

20.3 Le rendite per i figli d'invalidi e quelle per i figli di pensionati assicurate secondo il regolamento della cassa sono versate in aggiunta alla rendita d'invalidità e alla rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita per i figli di pensionati è proporzionale all'ammontare della rendita di vecchiaia versata.

Il diritto ad una rendita per orfani assicurata secondo il regolamento della cassa nasce alla data di decesso della persona assicurata. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita attualmente in corso, tale diritto nasce il primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e il primo giorno del mese successivo viene versata la prestazione più alta tra le due.

20.4 Il diritto alle rendite per i figli si estingue con il decesso del figlio in questione, al più tardi quando quest'ultimo raggiunge l'età stabilita nel regolamento della cassa. Oltre l'età stabilita nel regolamento della cassa, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età, sussiste il diritto alla rendita per i figli se il figlio non ha ancora terminato la formazione scolastica o professionale oppure è invalido per almeno il 70 %.

20.5 Le rendite per figli d'invalidi e di pensionati sono versate in ogni caso solo fino a quando viene versata una rendita d'invalidità o di vecchiaia alla persona assicurata.

21. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

Il consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura adattare le rendite a seconda delle possibilità finanziarie. Sono fatte salve eventuali decisioni divergenti del comitato di cassa in base alle possibilità finanziarie della cassa di previdenza.

22. Indennità in capitale

22.1 Anziché una rendita di vecchiaia, una rendita per il coniuge o una rendita per il convivente assicurata secondo il regolamento della cassa, l'avente diritto può richiedere un'indennità in capitale secondo le cifre 22.2 – 22.4.

Se una persona assicurata coniugata richiede un'indennità in capitale al posto di una rendita di vecchiaia, è necessario il consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

22.2 Se non è subentrato nessun altro caso di previdenza, e non sussiste alcuna esclusione delle prestazioni d'invalidità o di quelle in caso di decesso, e nei limiti consentiti dalla legge, al posto della rendita di vecchiaia l'avente diritto può richiedere il pagamento dell'avere di vecchiaia completo o parziale sotto forma d'indennità in capitale unica. A tale proposito egli deve inoltrare una dichiarazione scritta alla fondazione al massimo due mesi prima che abbiano inizio i versamenti della rendita di vecchiaia. L'indennità viene versata al momento del pensionamento. Se viene versata un'indennità pari all'intero avere di vecchiaia, si estinguono tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, incluse le rendite per il coniuge e per i figli assicurate dopo l'età di pensionamento. I diritti assicurati dopo il ritiro parziale del capitale dipendono dal rimanente avere di vecchiaia.

22.3 Una persona assicurata, incapace al guadagno al momento del pensionamento, non può percepire le prestazioni commisurate alla propria incapacità al guadagno sotto forma d'indennità in capitale né totalmente né parzialmente, a meno che non abbia optato per questa possibilità prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa oppure in quanto beneficiaria di una rendita d'invalidità LAINF o LAM, che continueranno ad essere versate anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

22.4 Anziché una rendita per il coniuge assicurata secondo il regolamento della cassa, il coniuge superstite può richiedere un'indennità in capitale totale o parziale. Tale richiesta dev'essere inviata per scritto alla fondazione prima che avvenga il primo versamento della rendita ma al più tardi entro due mesi dalla comunicazione dell'ammontare del capitale. L'indennità in capitale deve ammontare almeno a un quarto del capitale.

Se, in seguito al coordinamento, per un certo periodo di tempo non viene versata alcuna rendita per il coniuge, l'indennità in capitale dev'essere richiesta per scritto presso la fondazione entro due mesi dalla data di decesso.

L'ammontare dell'indennità viene calcolato secondo principi attuariali; le modifiche future relative al coordinamento vengono tenute in considerazione sulla base di valori medi e sono pertanto definitive e non soggette a revisioni. In misura pari all'indennità versata si estinguono pertanto i diritti vantati dal coniuge superstite nei confronti della fondazione e derivanti dal rapporto assicurativo, in particolare quelli concernenti l'adeguamento della prestazione all'evoluzione dei prezzi.

22.5 Viene versata in ogni caso un'indennità in capitale anziché una rendita di vecchiaia o per i superstiti se la rendita di vecchiaia assicurata secondo il regolamento della cassa ammonta a meno del 10 %, la rendita per il coniuge a meno del 6 % e le rendite per i figli d'invalidi o per orfani, per ogni figlio, a meno del 2 % della rendita semplice minima AVS. L'ammontare dell'indennità in capitale è calcolato secondo principi attuariali.

23. Versamento e luogo di adempimento

23.1 Le rendite vengono versate mensilmente ed in anticipo. Se il diritto alla rendita nasce o si estingue in una data diversa dal primo giorno di un mese, viene versata una rendita parziale.

23.2 Il luogo di adempimento per il versamento delle prestazioni è il domicilio dell'avente diritto o quello del suo rappresentante legale. Se il domicilio non si trova in Svizzera o in uno stato dell'AELS o dell'Ue, il luogo di adempimento è la sede della fondazione.

III. Finanziamento

24. Contributi

24.1 L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione alla cassa di previdenza e dura fino al decesso della persona assicurata o fino al pensionamento, al massimo però fino all'uscita dalla cassa di previdenza. In caso d'invalidità vengono applicate le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo contributivo.

24.2 I contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono versati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate.

Il tipo, l'ammontare e la ripartizione dei contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono fissati nel regolamento della cassa.

I contributi delle persone assicurate sono dedotti dal salario al momento del pagamento. Il datore di lavoro deve alla fondazione i suoi contributi e quelli delle persone assicurate.

24.3 Per pagare i suoi contributi, il datore di lavoro può attingere a una riserva di contributi separata da lui stesso previamente alimentata a tal fine.

24.4 I contributi per i costi d'attuazione della previdenza professionale vengono addebitati alla cassa di previdenza, agli assicurati o al datore di lavoro. I costi comprendono i costi tariffari, le spese supplementari previste dalla legge (fondo di garanzia LPP) e i costi straordinari ai sensi del regolamento dei costi.

25. Riscatto di anni di contribuzione

25.1 Se sono assicurate prestazioni di vecchiaia secondo il regolamento della cassa, nei limiti consentiti dalla legge è possibile procedere al riscatto di anni di contribuzione mancanti nell'aver di vecchiaia con le seguenti limitazioni.

25.2 In caso di pagamento del capitale di vecchiaia, il riscatto è escluso nei tre anni precedenti il pensionamento effettivo. Gli importi di riscatto versati nel corso di questi tre anni saranno rimborsati.

25.3 In caso d'incapacità lavorativa, il riscatto è escluso con riserva della cifra 8.2.1. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l'esclusione vale in proporzione al loro diritto alla rendita.

25.4 Se il potenziale di riscatto ai sensi del regolamento è stato utilizzato completamente ed è assicurata una rendita di vecchiaia, a partire dal compimento è possibile procedere ad ulteriori riscatti al fine di compensare parzialmente o completamente le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (riscatto prospettico). Per il riscatto sono valide analogamente le condizioni regolamentari del riscatto retrospettivo. L'importo del riscatto è tenuto su un conto di vecchiaia separato e, al momento del pensionamento anticipato, viene aggiunto all'aver di vecchiaia.

25.4.1 Fino al pensionamento anticipato, la somma di riscatto massima possibile corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia mancanti, al netto degli interessi, per gli anni che intercorrono tra l'età pianificata di pensionamento anticipato e l'età regolamentare di pensionamento,

per un massimo pari alla somma degli accrediti di vecchiaia degli ultimi cinque anni precedenti l'età regolamentare di pensionamento (riscatto parziale).

25.4.2 In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato, al massimo, del 5%. I fondi non utilizzati per il finanziamento delle riduzioni di prestazioni e provenienti dal conto di vecchiaia separato sono impiegati per compensare i contributi del dipendente da versare fino al pensionamento. La parte eccedente dei capitali di vecchiaia decade a favore della cassa di previdenza.

25.4.3 Al momento dell'attuazione definitiva del pensionamento anticipato, tenendo conto del riscatto parziale già avvenuto, è possibile riscattare al massimo la differenza tra la rendita di vecchiaia prevedibile per l'età termine ordinaria e la rendita di vecchiaia ridotta per il pensionamento anticipato (riscatto totale).

In caso di riscatto totale viene meno il diritto previsto dal regolamento di poter richiedere il pagamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

25.4.4 In caso di decesso prima del pensionamento, l'aver disponibile sul conto di vecchiaia separato per il riscatto viene versato come capitale di decesso supplementare.

25.4.5 In caso di prelievo anticipato nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazione, un prelievo dal conto di vecchiaia separato per il riscatto avviene secondo la cifra 8.3.

25.4.6 In caso d'uscita dal servizio l'aver destinato al riscatto è parte integrante dell'aver di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica ai sensi dell'art. 15 LFLP).

25.5 La valutazione fiscale di un acquisto viene effettuata caso per caso dalle autorità fiscali competenti ed è la persona assicurata a doversi occupare di tale chiarimento.

25.6 Le prestazioni derivanti da un riscatto non possono essere prelevate sotto forma di capitale dai fondi previdenziali per i tre anni successivi.

IV. Disposizioni particolari

26. Fondo di garanzia in caso d'insolvenza

La fondazione è affiliata al fondo di garanzia nazionale LPP. I mezzi finanziari del fondo di garanzia servono soprattutto a garantire le prestazioni nell'ambito dell'art. 56 cpv. 2 LPP, se queste non possono essere versate a causa d'insolvenza della cassa di previdenza.

27. Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure perché si oppone ad un provvedimento d'integrazione dell'AI, la fondazione riduce in misura corrispondente le sue prestazioni per incapacità di guadagno e quelle per i superstiti.

28. Coordinamento e regresso

28.1 La fondazione riconosce il diritto a prestazioni per incapacità di guadagno e per i superstiti soltanto nella misura in cui il totale delle prestazioni previste insieme ad altri redditi non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. Il guadagno presumibilmente perso corrisponde al massimo all'ultimo salario da notificare secondo questo regolamento prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa ai sensi dell'art. 18 e/o 23 LPP.

28.2 Sono considerati altri redditi:

- le prestazioni di natura e scopo affine come le indennità giornaliera, le rendite e le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione in rendita provenienti da assicurazioni sociali o private svizzere o estere, nonché da istituti di previdenza, che vengono versate all'avente diritto;
- l'ulteriore reddito da attività lucrativa o reddito sostitutivo percepito o ipotetico della persona assicurata, pari almeno al reddito da invalido fissato dall'AI

Non viene calcolato il reddito supplementare percepito durante il periodo di reintegrazione.

Durante la proroga dell'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita d'invalidità in corso viene ridotta solo in relazione al grado ridotto d'invalidità e nella misura in cui tale riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

28.3 Le prestazioni per i superstiti degli aventi diritto vengono addizionate.

28.4 Il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione militare o di quella contro gli infortuni non sono compensati.

28.5 La persona assicurata, i suoi superstiti e gli ulteriori beneficiari sono tenuti a cedere alla fondazione i propri diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'importo delle prestazioni regolamentari.

29. Partecipazione alle eccedenze

29.1 La base per il calcolo della partecipazione alle eccedenze è il conto d'esercizio annuo della Basilese per i contratti determinanti. Un saldo complessivo positivo viene utilizzato nel rispetto delle disposizioni legali, in particolar modo per la costituzione di riserve e l'alimentazione di un fondo delle eccedenze.

29.2 Se vi sono eccedenze da distribuire, queste vengono assegnate dalla fondazione alla cassa di previdenza in base alla riserva matematica proporzionale, all'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e ai costi causati.

29.3 Dopo la decisione sull'adeguamento al rincaro, la partecipazione alle eccedenze viene utilizzata come da regolamento della cassa, a meno che il comitato di cassa della Basilese non abbia deciso e comunicato altrimenti.

30. Patrimonio della cassa

30.1 Una cassa di previdenza dispone di fondi liberi nella misura in cui questi non sono necessari per soddisfare gli obblighi di prestazione previsti dal regolamento o dalla legge.

30.2 I fondi liberi possono essere costituiti da:

- averi di vecchiaia provenienti da diritti ad un capitale di decesso di cui alle cifre 15.1 e 15.2 non pagabili a causa della mancanza di beneficiari o secondo la cifra 16.2;
- quote di partecipazione alle eccedenze derivanti dal contratto di assicurazione vita collettiva con la Basilese, se il comitato di cassa ha deciso e comunicato ciò alla Basilese;
- assegnazione di fondi e utili sul patrimonio.

Il comitato di cassa può decidere di suddividere il patrimonio libero della cassa di previdenza in diversi fondi. Nelle sue decisioni, il comitato di cassa deve tener conto delle raccomandazioni del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale e competente per la fondazione.

30.3 Il datore di lavoro può alimentare un fondo di riserva separato per finanziare i suoi futuri contributi. I fondi di questa riserva possono essere impiegati per altri scopi oltre al pagamento dei contributi solo previo consenso del datore di lavoro.

30.4 Il patrimonio della cassa può essere impiegato esclusivamente nei limiti dello scopo della fondazione.

31. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

31.1 I diritti a prestazioni derivanti da questo regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Resta riservata la costituzione in pegno conformemente alle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

31.2 I diritti a prestazioni già esigibili possono essere compensati con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione unicamente se si tratta di crediti relativi a contributi non dedotti dal salario.

32. Promozione della proprietà d'abitazione

32.1 La persona assicurata può prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della previdenza professionale per l'acquisto di una proprietà d'abitazione ad uso proprio fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia. I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:

- l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione;
- le partecipazioni ad una proprietà d'abitazione;
- il rimborso di mutui ipotecari.

32.2 Se la persona assicurata è coniugata, necessita del consenso scritto del coniuge sia per il prelievo anticipato sia per la costituzione in pegno. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

32.3 Per le richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, la Basilese richiede alla persona assicurata il rimborso delle spese causate secondo il regolamento dei costi.

32.4 Fino all'età di 50 anni, l'importo massimo consentito per il prelievo anticipato corrisponde all'ammontare della prestazione di uscita; dopo i 50 anni, esso corrisponde al massimo alla prestazione di uscita spettante all'età di 50 anni o alla metà della prestazione di uscita spettante al momento del prelievo.

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata avvenuto prima del verificarsi del caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato come una prestazione di uscita.

Se durante il matrimonio è stato effettuato un prelievo anticipato, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'aver di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

Se dal prelievo anticipato consegue una riduzione delle prestazioni di rischio assicurate, può essere stipulata un'assicurazione complementare per la copertura dei rischi decesso e invalidità. I costi di tale assicurazione sono a carico della persona assicurata.

Dal regolamento della cassa si deduce se e in quale misura, le prestazioni assicurate sono modificate in seguito ad un prelievo anticipato. È fatta salva la cifra 7.6.

L'importo prelevato anticipatamente dev'essere restituito se i requisiti per il prelievo non sono, o non sono più, soddisfatti.

La persona assicurata può rimborsare facoltativamente l'importo prelevato in anticipo entro al massimo tre anni prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.

32.5 Fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni previdenziali oppure un importo massimo pari alla prestazione d'uscita. Se la persona assicurata ha già superato i 50 anni, il diritto alla costituzione in pegno si limita all'importo cui la persona assicurata ha diritto per il prelievo anticipato a partire da 50 anni. Affinché la costituzione in pegno sia valida, essa dev'essere notificata per scritto alla Basilese.

Per il rimborso di un eventuale ricavato della realizzazione del pegno vengono applicate analogamente le disposizioni previste per il rimborso del prelievo.

33. Divorzio

33.1 In caso di divorzio è il tribunale a decidere in merito alla compensazione dei diritti maturati durante il matrimonio fino all'avvio della procedura di divorzio. Fondamentalmente vengono divise le prestazioni di uscita e le quote di rendita secondo gli articoli 122 - 124e CC.

33.2 Persone assicurate con obbligo di compensazione

33.2.1 Persone assicurate attive
L'aver di vecchiaia si riduce dell'importo da trasferire. È possibile procedere al riacquisto.

33.2.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità
L'aver di vecchiaia passivo, ovvero quello relativo alla parte invalida, si riduce dell'importo da trasferire. In caso di persone parzialmente invalide l'importo viene detratto prioritariamente dall'aver di vecchiaia della parte attiva.

La rendita d'invalidità regolamentare attualmente in corso non viene ridotta dal prelievo.

Al momento dell'avvio della procedura di divorzio, le rendite per figli di invalidi attualmente in corso, quelle in aspettativa e le rendite per i figli in sostituzione delle stesse non vengono ridotte.

Le future prestazioni per i superstiti vengono ridotte nella misura in cui queste sono finanziate dall'aver di vecchiaia prelevato e non apportato nuovamente.

Un riacquisto è consentito solo nelle prestazioni di vecchiaia e nelle future prestazioni per i superstiti. In caso di persone parzialmente invalide l'importo del riacquisto viene accreditato prioritariamente all'aver di vecchiaia della parte attiva.

33.2.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia
La rendita di vecchiaia in corso viene ridotta della quota di rendita concessa al coniuge creditore.

Al momento dell'avvio della procedura di divorzio, le rendite per figli attualmente in corso e le rendite per orfani in sostituzione delle stesse non vengono ridotte. Le rendite per figli di pensionati e le prestazioni per i superstiti future vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.

Non è consentito il riacquisto.

33.2.4 Pensionamento, raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

Se una persona assicurata attiva viene pensionata nel corso della procedura di divorzio, la fondazione riduce la parte di prestazione di uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia. La riduzione avviene secondo quanto stabilito nell'art. 19g cpv.1 OLP.

Se nel corso della procedura di divorzio un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento, la fondazione riduce la parte di prestazione di uscita da trasferire secondo l'art. 19g cpv. 2 OLP.

33.3 Persone assicurate con diritto di compensazione

33.3.1 Persone assicurate attive

Una prestazione di uscita apportata, una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC oppure un'indennità in capitale al posto della rendita vitalizia viene accreditata all'avere di vecchiaia.

33.3.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L'avere di vecchiaia passivo aumenta di un importo corrisposto secondo la cifra 33.3.1. In caso di persone parzialmente invalide l'importo viene accreditato prioritariamente all'avere di vecchiaia della parte attiva.

La rendita d'invalidità regolamentare attualmente in corso non viene aumentata da questo accredito. Per quanto riguarda le persone assicurate parzialmente invalide, in caso di modifica del grado d'invalidità dovuta alla stessa causa questo non viene preso in considerazione.

33.3.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

Un diritto alla compensazione nei confronti dell'istituto di previdenza del coniuge debitore non può essere utilizzato al fine di aumentare la rendita di vecchiaia regolamentare della fondazione attualmente in corso.

33.4 Se la fondazione deve trasferire una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC, prima che avvenga il primo trasferimento della rendita, al posto di essa il coniuge creditore può richiedere per iscritto e in maniera irrevocabile il bonifico sotto forma di capitale. La capitalizzazione viene calcolata sulla base dei principi tecnici della fondazione determinanti per la rendita di vecchiaia da dividere. Con il bonifico sotto forma di capitale sono ritenute soddisfatte tutte le pretese del coniuge creditore nei confronti della fondazione.

Se il coniuge creditore ha diritto a una rendita d'invalidità intera oppure se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, su richiesta la fondazione gli versa una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC.

Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento secondo l'art. 13 cpv. 1 LPP, gli viene corrisposta una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC. Su richiesta il bonifico viene fatto nella sua previdenza, ammesso che secondo il rispettivo regolamento siano ancora consentiti acquisti.

Dalla rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC non deriva alcun diritto a prestazioni, in particolare a prestazioni per i superstiti.

V. Caso di libero passaggio

34. Prestazione d'uscita, diritto e ammontare

34.1 Le persone assicurate che lasciano la cassa di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza (caso di libero passaggio) e per le quali è stato accumulato un avere di vecchiaia hanno diritto ad una prestazione d'uscita.

34.2 La prestazione d'uscita regolamentare è pari al maggiore dei due importi indicati di seguito.

34.2.1 L'avere di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica) di cui all'art. 15 LFLP (diritto nel sistema del primato dei contributi) più eventuali averi disponibili sul conto individuale delle eccedenze.

34.2.2 L'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP composto da:

- prestazioni d'uscita apportate, interessi compresi;
- contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, interessi compresi;
- un supplemento sui contributi di risparmio del dipendente comprensivi d'interessi. Questo supplemento, all'età di 21 anni, ammonta al 4% e aumenta ogni anno del 4%, fino ad un massimo del 100%. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

34.3 Almeno un terzo di tutti i contributi di risparmio regolamentari, versati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate, è da considerare come contributo dei dipendenti.

34.4 Se la prestazione d'uscita dovuta è maggiore dell'avere di vecchiaia disponibile (riserva matematica), la differenza viene compensata con il patrimonio della cassa.

35. Versamento della prestazione d'uscita

35.1 La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non è possibile trasferirla, la copertura previdenziale dev'essere mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

35.2 Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla fondazione in quale forma ammissibile intendono mantenere la copertura previdenziale.

In mancanza di questa notifica, la fondazione versa all'istituto collettore la prestazione d'uscita, interessi compresi, non prima di sei mesi e non oltre due anni dopo il verificarsi del caso di libero passaggio.

35.3 Nell'ambito previsto dalle disposizioni legali, la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi;
- lascia definitivamente la Svizzera;
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria.

35.4 Chi richiede il pagamento in contanti deve indicare alla fondazione quale dei precedenti requisiti è soddisfatto e produrne i giustificativi necessari. Per gli aventi diritto coniugati, il pagamento in contanti è per-

messo soltanto previo consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

35.5 Con il versamento della prestazione d'uscita si estingue, nei limiti consentiti dalla legge, ogni pretesa derivante da questo regolamento nei confronti della fondazione.

35.6 La prestazione d'uscita è esigibile al momento dell'uscita dalla cassa di previdenza e frutta interessi ai sensi dell'art. 2 LFLP.

VI. Disposizioni transitorie e finali

36. Modifica del regolamento di previdenza

36.1 Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento questo regolamento in conformità alle disposizioni legali e allo scopo della fondazione.

36.2 Le modifiche del regolamento devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

37. Liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza

I requisiti e la procedura per la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza sono disciplinati dal regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza della fondazione.

38. Foro competente

In caso di controversie tra fondazione, cassa di previdenza, datore di lavoro e aventi diritto, il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della/e parte/i convenuta/e, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

39. Entrata in vigore, disposizioni transitorie

39.1 Questo regolamento entra in vigore alla data stabilita, al più presto al 1° gennaio 2020 e sostituisce tutti i regolamenti finora vigenti con le seguenti eccezioni.

39.2 I diritti a rendite di vecchiaia, nonché le prestazioni per i superstiti ad esse connesse, sono determinati in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

39.3 Per le persone, per le quali al momento dell'entrata in vigore del regolamento della cassa o al momento della loro entrata nella cassa di previdenza

- era già sopraggiunto il decesso o l'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o al decesso, oppure
- è stata interrotta l'incapacità di guadagno, ai sensi delle norme riguardanti le ricadute previste dal regolamento valido per la causa originaria,

continua a valere esclusivamente il regolamento valido in quel momento per la persona assicurata per quanto concerne

- le rendite d'invalidità e le prestazioni di decesso,
- l'età di pensionamento e
- la scala degli accrediti di vecchiaia.

39.4 La regolamentazione relativa al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si applica per tutte le persone assicurate attive, per i beneficiari di rendita e per altri aventi diritto.

Bâloise-Fondazione collettiva
per la previdenza professionale extraobbligatoria
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch